

ALLEGATO 2**IMPIANTI PER L'ESSICCAZIONE DI CEREALI E SEMI****2A) REQUISITI TECNICO COSTRUTTIVI E GESTIONALI**

- 1) L'impianto per l'essiccazione di cereali e semi è autorizzato a svolgere le fasi di:
 - ricevimento
 - pulitura
 - essiccazione
 - movimentazione
 - stoccaggio
 - confezionamento.
- 2) Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio e confezionamento, sia dei cereali e semi in lavorazione sia dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.
- 3) Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse, e gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o con filtri a tessuto.
- 4) L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei cereali e semi deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
- 5) Il flusso di aria utilizzato nella colonna di essiccazione e nei trasportatori di alimentazione deve essere captato e convogliato ad un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto o abbattitore ad umido.
- 6) In alternativa a quanto prescritto al punto 5), possono essere utilizzati essiccatoi operanti con colonna di essiccazione in depressione a discesa discontinua, equipaggiati con un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
- 7) Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 20 mg/m^3 a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco. Deve essere conservata in azienda a disposizione degli organismi preposti al controllo, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto e ai criteri di dimensionamento dei sistemi di abbattimento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione.
- 8) I bruciatori per la produzione dell'aria calda utilizzata nella colonna di essiccazione devono essere caratterizzati da bassa emissione di ossidi di azoto e possono essere alimentati con metano, GPL o gasolio.
- 9) Considerato che gli impianti per l'essiccazione di cereali e semi hanno un utilizzo di tipo stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni.
- 10) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

- 11) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco e all'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, modificati o trasferiti) ovvero la data in cui intende mettere in esercizio l'impianto adeguato (comunque entro il 29 aprile 2009). La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo paragrafo 2.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 10 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 12) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, nonché ulteriori rilevamenti periodici.
- 13) I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 14) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE CON LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 11) DEL PARAGRAFO 2.A

Indicare la potenzialità di ogni essiccatore come quantità giornaliera di prodotto umido in alimentazione specificando il tipo di cereale o seme ed il tenore di umidità preso a riferimento per la determinazione della potenzialità stessa.

Indicare la potenzialità dei bruciatori a servizio dell'impianto, il tipo di combustibile e le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

IMPIANTO:					
Punto di emissione n.	PROVENIENZA	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento	Superficie filtrante (ove attinente) [m ²]

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DELL'IMPIANTO CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.